



**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)
ANNO 2023**

(legge regionale del Veneto del 3.XI.2017, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Comune di Chioggia indice il presente bando di concorso per l'anno 2023 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale Veneto 3.XI.2017, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza. Coloro i quali hanno già presentato istanza negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 25 l.r. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- titolari dello *status* di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19.11.2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";



- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma VI del d. lgs. 25.VII.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20.V.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP di valore non superiore ad € 22.514,00 come previsto da decreto U.O. Edilizia Regione Veneto n. 7 del 7.II.2023;
- non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e



stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, aggiornato per l'anno in corso dal d.G.r. n. 7/2023.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 25 comma II lett. c) legge n. 39/2017 s'intende adeguato al nucleo l'alloggio che rispetta i parametri fissati per l'assegnazione dall'art. 10 regolamento regionale n. 4/2018:

Numero componenti	Superficie utile minima
1	28
2	45,01
3	65,01
4	75,01
5	80,01
6 o più	oltre 95

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'art. 1, comma II della legge n. 76/2016 o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (art. 27 l.r. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della l.r. n. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art 7 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con



d.G.r. n. 1119 del 31.VII.2018 e dalla successive specifiche di cui al d.G.r. n. 272 del 08.III.2019. Il calcolo dell'ISEE-ERP viene effettuato dal CAF al momento della compilazione della domanda oppure accedendo direttamente al sito <https://erp.regione.veneto.it>.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre il presente Bando, il CAF calcola un particolare valore ISEE relativo al "nucleo familiare richiedente" denominato "NFam estratto". L'ISEE "NFam estratto" si ottiene aggregando i valori IRS e ISP delle DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra.

L'ISEE "NF estratto" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS <https://servizi.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx>.

Ai fini del calcolo dell'ISEE-ERP si considerano in situazione di indigenza certificata dai Servizi Sociali del Comune le famiglie che, nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento della situazione reddituale considerata ai fini dell'ISEE e l'anno in corso, si siano rivolte ai Servizi Sociali del comune competente per territorio ottenendo un aiuto di tipo economico, ovvero i nuclei familiari che non risultino titolari di patrimonio mobiliare in base all'ISEE.

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 28 l.r. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 39/2017 approvato con d.G.r. n. 1119 del 31.VII.2018 e ss.mm., attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 d.lgs. 30.VI.2003, n. 196 e degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo GDPR n. 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive, soggettive e ulteriori:

Condizioni soggettive:



a situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- indicatore ISEE-ERP da € 00,00 a 2.000,00	Punti 5
- indicatore ISEE-ERP da € 2.000,01 a 10.000,00	Punti da 5 a 1

b presenza di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75	Punti da 1 a 3
- oltre i 75anni	Punti 3

c presenza di persone con disabilità:

1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi*	Punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92*	Punti 5

* Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili

d genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni:

- da 1 a 3	Punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	Punti 5

2. per figli maggiorenni:

- da 1 a 3	Punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	Punti 3

e nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20.V.2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio;

• senza figli	Punti 3
• con figli minori di età inferiore a quattro anni	Punti 7
• con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti 5

f residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni	Punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni	Punti 7

g emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	Punti 2
--	---------

h anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5anni	Punti da 1 a 5
---	----------------

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R.n.39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio



Residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Chioggia ininterrotta

da almeno 2 anni	Punti 1
da almeno 4 anni	Punti 2
da almeno 6 anni	Punti 3
da almeno 11 anni	Punti 6
da almeno 15 anni	Punti 8

Condizioni abitative improprie dovute a:

<ul style="list-style-type: none">• dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	Punti 10
<ul style="list-style-type: none">• coabitazione con altro o più nuclei familiari	Punti 1
<ul style="list-style-type: none">• presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio certificato dall'autorità competente	Punti 2
<ul style="list-style-type: none">• sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq.14)	Punti da 2 a 4
<ul style="list-style-type: none">• alloggio ant igienico documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando (ove non presente certificazione AULSS 3 entro la scadenza del bando allegare richiesta allo stesso ente nelle forme indicate dal link https://www.aulss3.veneto.it/dettaglio?contentId=64624ea421bdd3008cb1e9a9&type=content e inviare certificazione attraverso protocollo entro 5.VIII.2023)	Punti 2

<u>b</u>	rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate;	Punti 12
----------	---	----------

<u>c</u>	Manca di alloggio da almeno un anno	Punti 14
----------	-------------------------------------	----------

RISERVE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE (artt. 44 e 30 l.r. n. 39/2017).



Con la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 21.III.2023, con dichiarazione di esecutività il 11.IV.2023:

- ai sensi dell'art. 44 l.r. n. 39/2017 è stata fissata l'aliquota del 10% degli alloggi ERP da assegnare per far fronte a emergenza abitativa;
- ai sensi dell'art. 30 l.r. n. 39/2017 sono state fissate le seguenti aliquote: a) 2% a favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione; b) 4% a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio - o atto equiparato ex lege n. 76/2016 - da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno dall'assegnazione dell'alloggio con priorità a coppie con minorenni a carico infra quinquenni e in ragione del numero; c) 8% a favore di famiglie monoparentali con uno più figli a carico.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con d.G.r. n. 1173/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della l. n. 39/2017. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della l.r. n. 39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della l. r. n. 39/2017, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6.XII.2011, n. 2014 e al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

La domanda potrà essere presentata esclusivamente: dai cittadini dotati di sistemi di autenticazione digitale (SPID, CIE, CNS) **direttamente on-line** sulla piattaforma ERP regionale all'indirizzo <https://erp.regione.veneto.it>, oppure **tramite il CAAF convenzionati** con il Comune di Chioggia senza alcun costo per i cittadini:



CAF	Indirizzo	telefono
CISL	via Cesare Battisti n. 328	0412905820
UIL	calle Scopici n. 102	0415500338
CIA CONF. ITALIANA AGRICOLTORI	via Vespucci 29	0415540469
ACLI	piazzale Poliuto Penzo n. 3	041400543

La domanda deve essere completa di marca da bollo del valore di € 16. Per ogni domanda telematica verrà richiesto di confermare, mediante segno di spunta, che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo provvedendo ad annullare la predetta marca e impegnandosi a conservare l'originale per eventuali controlli nella consapevolezza della responsabilità esclusiva del richiedente l'obbligo di utilizzare un marca da bollo per ogni singola istanza.

Al Comune di Chioggia non può essere imputato un eventuale malfunzionamento o disservizio della Piattaforma regionale ERP. Resta, dunque, responsabilità del richiedente l'inserimento in autonomia di tutti i dati tramite portale ovvero la fissazione dell'appuntamento nel rispetto delle disponibilità degli operatori CAAF e la consegna per la verifica della documentazione richiesta.

Documentazione dell'intero nucleo familiare presupposta per la compilazione della domanda:

- 1) codice fiscale e carta di identità in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare,
- 2) titolo per il soggiorno in Italia di tutti i componenti il nucleo familiare, (per cittadini originari Paesi extra UE),
- 3) ISEE in corso di validità.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);



- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge n.76/2016;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE. Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda contenente i dati identificativi e la data di presentazione della stessa.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 8,00 del **12 giugno 2023** fino alle ore 13,00 del **15 luglio 2023** esclusivamente nelle due modalità sopra-descritte.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune di Chioggia procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centottanta giorni dalla scadenza del bando essendo riconosciuto dalla Regione Veneto ad alta tensione abitativa.

Laddove dai controlli venissero riscontrate delle dichiarazioni non veritiere la domanda verrà esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 28.XII.2000 n. 775.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda. In caso di eventuali anomalie riferite alla



situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 39/2017 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del regolamento approvato con d.G.r. n.1119/2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, presso l'ATER Venezia nella quale è istituita. La Commissione alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 39/2017, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER Venezia, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione. La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione alloggi. La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

MODALITÀ E DURATA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato tramite stipulazione di contratto di locazione quinquennale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017. n.39. L'assegnazione è effettuata da Comune o ATER Venezia mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere).



Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale n. 39/2017, approvato con d.G.r. n. 70/2018, per adottare le migliori soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di persone con disabilità gravi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato previa verifica sia del persistere dei requisiti di assegnazione, sia della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione dell'istanza. Laddove dai controlli - anche posteriori alla approvazione della graduatoria - venissero riscontrate delle dichiarazioni non veritiere in ordine ai requisiti di accesso, ovvero in ordine a fatti rilevanti ai fini del posizionamento in graduatoria, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 28.XII.2000 n. 445.

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale n. 39/2017, approvato con d.G.r. n.1119/2018.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR nonché del d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii recante il codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:

A. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente bando;

B. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

C. il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;

D. titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco *pro tempore* domiciliato in Municipio corso del Popolo 1193, Chioggia (VE), contattabile alla PEC chioggia@pec.chioggia.org e responsabile della protezione dei dati è: l'avv. Maela COCCATO con studio a Campolongo Maggiore (VE) via Roma n. 22, tel. 049 5013306, email maela.coccatostudiolegalecoccatostudio.it;



E. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati dal Comune o da ATER Venezia che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, gestore servizio informatico e gli altri presso i quali potranno essere svolte attività di controllo sulle autocertificazioni);

F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del regolamento UE n. 2016/679.

CONTATTI PER INFORMAZIONI ULTERIORI.

L'assistenza gratuita nella compilazione è garantita dai CAAF convenzionati indicati nel presente bando. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Casa- corso del Popolo n. 1327- palazzo Morosini telefono 041/5534001 ovvero 041/5534007 ovvero alla email: servizio.casa@chioggia.org

Chioggia, 29.V.2023

La dirigente Servizi alla Persona

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 s.m.i.